



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
 ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

- > Ai Medici Competenti
- > Agli Ordini dei Medici della Sardegna
segreteria@ca.omceo.it
segreteria.nu@pec.omceo.it
omeor@pec.aruba.it
ordine.ss@pec.omceo.it

e, p.c. > All'ATS Sardegna
 att.ne Direttori SPreSAL
 att.ne Direttori Dipartimenti di Prevenzione

Oggetto: Sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel periodo emergenziale CoViD-19.

Stanno pervenendo segnalazioni, da parte di rappresentanti di Medici Competenti, in merito a criticità che deriverebbero dall'attuazione - in questo contesto emergenziale correlato alla pandemia CoViD-19 - di quanto prescritto, per la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 e nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile" del 24 marzo 2020.

Tali protocolli sono stati sottoscritti dalle Parti Sociali in attuazione della misura contenuta per le attività produttive nell'art. 1, c. 1, punto 9) del DPCM dell'11 marzo 2020, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus negli ambienti di lavoro non sanitari.

Riguardo alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i Protocolli citati prevedono:

- *La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)*
- *vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia*
- *la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.*

Nelle suddette segnalazioni si ritiene incauto e controproducente l'accesso, nell'attuale contesto emergenziale, del Medico Competente nelle aziende per la sorveglianza sanitaria; viene rimarcato che la continuazione della sorveglianza secondo le modalità abituali (visita medica con esame obiettivo a stretto contatto con il lavoratore) rappresenterebbe un rischio di contagio reciproco nel caso di carenza di idonei DPI e di logistica non adeguata, che farebbe oltretutto del Medico Competente un potenziale diffusore del virus.

Al riguardo, si premette preliminarmente che la prosecuzione delle attività produttive - ferme restando le misure di restrizione disposte a livello nazionale, con la sospensione delle attività produttive non essenziali e delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione - può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di prevenzione e protezione, secondo le previsioni e le responsabilità in materia di gestione dei rischi assegnate dalla normativa vigente ai soggetti aziendali incaricati, a qualsiasi titolo, della predisposizione e dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a tutela della salute dei lavoratori, sulle quali vigilano i competenti Organi di Vigilanza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Allo stato attuale non risulta adottato alcun intervento legislativo volto a sospendere o rimodulare, nel contesto emergenziale correlato alla pandemia CoViD-19, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Nelle more dell'adozione di eventuali indirizzi nazionali al riguardo, si comunica - come condiviso con i Direttori degli SPreSAL dell'ATS Sardegna - quanto segue.

Si richiama, innanzitutto, la decisiva discrezionalità - in coscienza e responsabilità - del medico competente, come desumibile anche dal Codice etico della International Committee of Occupational Health, vincolante disposto di legge in quanto oggetto dell'art. 39, c. 1, del D.Lgs. 81/08, e da altri articoli del medesimo decreto.

Relativamente alla sorveglianza sanitaria periodica, si rileva che l'art. 41, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Medico Competente può stabilire cadenze diverse delle visite mediche periodiche in funzione della valutazione del rischio.

Peraltro, considerate le succitate misure di restrizione disposte a livello nazionale, con la sospensione delle attività produttive non essenziali nonché con l'incentivazione di ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, si sottolinea che il numero delle visite mediche periodiche dei lavoratori effettivamente in servizio dovrebbe risultare oggettivamente ridotto.

In ogni caso, in linea con i succitati Protocolli, si ritiene che debbano essere garantite prioritariamente le attività necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione con riferimento alle visite mediche preassuntive, preventive, per ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, nonché su richiesta del lavoratore (ovviamente da svolgersi previa valutazione del Medico Competente); sempreché tali visite abbiano carattere d'urgenza, in coerenza anche con la misura della sospensione cautelare delle prestazioni sanitarie differibili, diffusamente adottata nella Penisola con il progressivo affermarsi dell'attuale stato emergenziale.

Si ritiene che, nell'attuale congiuntura, possano essere ritenute urgenti, ragionevolmente, le visite di sorveglianza sanitaria realmente indispensabili alla prosecuzione del ciclo di lavoro nel quale opera il lavoratore interessato (pena l'interruzione dello stesso); inteso per ciclo di lavoro ogni fase omogenea (quanto al contesto e alla mansione specifica caratterizzante) del processo produttivo aziendale. Da questo punto di vista - più aderente, in questo momento, alle esigenze di contenimento operativo della collettività - potrebbe esser fatto valere, ad esempio, il carattere ordinatorio e non perentorio del termine di validità delle visite periodiche (con conseguente dilazione della loro scadenza) o potrebbe essere posticipata una visita di assunzione o una visita al rientro, se non strettamente necessaria per l'avvio di una fase, una sottofase, una macchina, etc..

Nell'attuale contesto emergenziale, si ritiene che il Medico Competente - in virtuoso e tempestivo raccordo con il Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - debba verificare la possibilità di effettuare le predette attività, per l'espressione del previsto giudizio di idoneità, mediante valutazione documentale e valutazione clinica a distanza (per esempio con somministrazione a distanza di questionari anamnestici e videocollegamento per l'esame obiettivo), come già previsto dalla Regione Veneto e come prospettato nelle summenzionate segnalazioni.

Tale misura eccezionale, da adottare per il tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive stabilite a livello nazionale, ha il fine di tutelare sia i lavoratori da un possibile contatto stretto con il Medico Competente, potenziale diffusore del virus, e sia il Medico Competente da esposizioni a rischio. Alla ripresa dell'attività ordinaria, l'idoneità così valutata dovrà essere logicamente perfezionata dal Medico Competente, anche per il completamento degli accertamenti sanitari.

Qualora il Medico Competente, invece, ritenga necessario effettuare la visita medica con esame obiettivo secondo le abituali modalità di espletamento anche in questo periodo emergenziale, è indispensabile attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e protezione atte ad evitare la diffusione delle infezioni per via respiratoria, alle indicazioni per la pulizia e la sanificazione degli ambienti previste dalle Circolari del Ministero della Salute, predisposte nell'ambito del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, e garantire tra l'altro:

- l'effettuazione della visita medica prioritariamente nell'ambulatorio del Medico Competente o nelle infermerie collocate all'interno delle aziende, assicurando in ogni caso tutte le misure finalizzate al contenimento della diffusione del CoViD-19;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

- l'accesso all'ambulatorio previo appuntamento telefonico, chiedendo se il lavoratore presenta sintomi respiratori o febbre; in caso affermativo, rinviare l'appuntamento, dandone formale comunicazione al Datore di Lavoro, e raccomandare al lavoratore di rimanere al proprio domicilio, di limitare al minimo i contatti stretti e di chiamare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale;
- la regolamentazione dell'accesso alla sala d'aspetto dell'ambulatorio, con appuntamenti dilazionati per assicurare un adeguato distanziamento tra i presenti;
- la messa a disposizione di disinfettante per le mani prima dell'accesso in ambulatorio, assicurandosi anche che i dispenser di gel disinfettante per le mani e di sapone nei bagni siano regolarmente ricaricati;
- idonei DPI sia per il Medico Competente e sia per il lavoratore, durante la visita medica e nelle condizioni in cui non è rispettata la distanza interpersonale di un metro.

Si ritiene opportuno differire, comunque, l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria o di altre procedure che generano aerosol (quali alcoltest con etilometro).

Si coglie l'occasione per evidenziare la necessità che nel presente quadro emergenziale il Medico Competente, nell'ambito dell'organizzazione aziendale presso la quale presta la propria opera, potenzi l'attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione (privilegiando il collegamento a distanza), per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta, con particolare riferimento all'esigenza di adempiere alle disposizioni emanate per il contenimento del CoViD-19 (comprese le raccomandazioni per i lavoratori "fragili"), di rafforzare le ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, osservando con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria, e di utilizzare correttamente i DPI.

Si chiede cortesemente a codesti spett.li Ordini dei Medici di voler garantire la diffusione della presente nota a tutti i Medici Competenti iscritti al proprio Albo provinciale.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Marcello Tidore

IL DIRETTORE

(Documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da

**MARCELLO
TIDORE**